

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 28 GENNAIO 2019

IL CONSIGLIO GENERALE

“Visto il R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, convertito in L. 19 febbraio 1928, n. 510 recante la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia; visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni di attuazione e transitorie del citato R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia; vista la legge 9 luglio 1990, n. 187, recante norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico; visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada; visto il D.M. delle Finanze di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia 2 ottobre 1992, n. 514, recante il Regolamento sulle modalità e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalità di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonché i tempi di attuazione delle nuove procedure, in ossequio all'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187; visti i pareri espressi dal Ministero delle Finanze con note prot. n. V/11/0291 del 22 luglio 1994 e prot. n. V/11/6748 del 04 gennaio 1998; visto il parere dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 1709295 del 11 marzo 2010; visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto Nazionale di Statistica; visto il decreto legislativo 29 luglio 2003, n.196, e successive modifiche e integrazioni, concernente il Codice in materia di protezione di dati personali; visto l'art. 2, 2 comma, del D.M. Finanze 7 settembre 1998, n. 503, e successive modifiche ed integrazioni, recante il Regolamento in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il Codice dell'Amministrazione Digitale; visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, di attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico; visto il Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, concernente il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati; visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016; visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante norme di razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124; visto il Regolamento di accesso

telematico ai dati e servizi contenuti nel sito istituzionale dell'Ente approvato con deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo nella riunione del 21 giugno 1995 e parzialmente modificato con successive deliberazioni; vista la nota della Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione del 20 dicembre 2018, e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, dell'esigenza rappresentata dalla citata Direzione di procedere all'aggiornamento del vigente Regolamento di accesso ai dati del Sistema Informativo dell'Ente, per adeguarlo al mutato contesto tecnologico di riferimento, all'evoluzione del quadro normativo applicabile e per regolamentare taluni aspetti emersi nella prassi degli ultimi anni; visto il testo del nuovo Regolamento di accesso ai dati del Sistema Informativo dell'Ente predisposto da un gruppo di lavoro interno all'uopo costituito con determinazione del Segretario Generale n. 3519 del 6 dicembre 2017, ai cui lavori ha partecipato anche l'Avvocatura dell'Ente; preso atto dei contenuti della relazione di dettaglio predisposta dalla citata Direzione Centrale; **approva** il nuovo Regolamento per l'accesso al sistema informativo centrale dell'Automobile Club d'Italia ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187, in conformità al testo allegato al verbale dell'odierna seduta sotto la lett. C), che costituisce parte integrante della presente deliberazione.”.

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO CENTRALE DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA AI SENSI DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1990, N. 187.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

- 1) Nel Sistema Informativo centrale dell'Automobile Club d'Italia confluiscono i dati dei veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico. Nel rispetto della normativa vigente, richiamata nelle premesse, tali dati sono comunicati alle Amministrazioni dello Stato ogni qualvolta ne facciano richiesta e a soggetti, pubblici e privati, qualora ricorrano i requisiti di legge.

Art. 2 – Definizioni

- 1) Ai sensi del presente Regolamento si intendono
 - a) per Ispezione o visura su base reale o visura su targa: la ricerca dei dati relativi ai veicoli iscritti al P.R.A., esclusivamente tramite il numero di targa del veicolo;
 - b) per Visura su base personale o visura nominativa: la ricerca dei dati relativi ai veicoli iscritti al P.R.A. tramite il nome e il cognome o il Codice Fiscale/Partita IVA dell'intestatario del veicolo;

Art. 3 - Finalità

- 1) L'accesso ai dati iscritti al P.R.A. da parte di soggetti esterni è finalizzata a garantire la corretta applicazione della normativa P.R.A. e delle altre norme di legge o Regolamenti vigenti come meglio di seguito specificato:
 - a) i dati dei veicoli iscritti al P.R.A., comprensivi dei dati anagrafici dell'intestatario, sono forniti a tutti coloro che ne facciano richiesta purché la ricerca sia effettuata esclusivamente tramite il numero di targa del veicolo (ispezione ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.M. delle Finanze 514/1992);
 - b) i dati, comprensivi di quelli anagrafici dell'intestatario, sono comunicati agli Organi costituzionali, giurisdizionali, di polizia e militari, nonché alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ai quali è riconosciuta la facoltà di effettuare la ricerca sia tramite il numero di targa sia tramite i dati anagrafici dell'intestatario del veicolo (visura su base personale ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.M. delle Finanze 514/1992);
 - c) i dati dei veicoli iscritti al P.R.A. possono essere forniti a quelle categorie di soggetti per le quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze riconosca la sussistenza di un interesse rilevante alla loro cognizione (Dati e statistiche ai sensi dell'art. 22, comma 3) del D.M. delle Finanze 514/92);
 - d) i dati anagrafici degli intestatari dei veicoli iscritti al P.R.A. possono essere forniti, tramite ricerca su base personale, a soggetti, pubblici e privati, solo se legittimati all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri da una norma di legge o da un Regolamento nei casi previsti dalla legge (D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, art. 2-ter, commi 1) e 3).

TITOLO II: SOGGETTI ABILITATI, SERVIZI EROGATI E MODALITÀ DI ACCESSO AI DATI P.R.A.

Art. 4 – Soggetti abilitati ad accedere ai dati P.R.A.

- 1) Gli organi costituzionali, giurisdizionali, di polizia, militari e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato possono accedere gratuitamente ai dati P.R.A. sia su base reale che su base personale.
- 2) Le Pubbliche Amministrazioni, le persone fisiche e le persone giuridiche private, a titolo oneroso, hanno diritto ad accedere su base reale alle informazioni contenute nelle banche dati del Pubblico Registro Automobilistico gestite dal Sistema Informativo Centrale dell'Automobile Club d'Italia.
- 3) Ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera d), hanno diritto ad accedere, a titolo oneroso, ai dati personali dell'intestatario del veicolo i seguenti soggetti:
 - a) enti pubblici;
 - b) concessionari per la riscossione;
 - c) avvocati;
 - d) notai;
 - e) coloro che svolgono in conformità alla legge atti di investigazione privata;
 - f) organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento;
 - g) curatori fallimentari.
- 4) Limitatamente ai veicoli ad esse intestati, le persone fisiche e le persone giuridiche private, a titolo oneroso, possono accedere ai dati P.R.A. anche su base nominativa.
- 5) Le categorie di soggetti di seguito elencate per le quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze riconosce la sussistenza di un interesse rilevante alla loro cognizione, possono ottenere, a titolo oneroso, i dati, esclusi i dati anagrafici degli intestatari e i dati identificativi del veicolo, in forma analitica o aggregata, tramite il servizio di Fornitura dati massiva:
 - a) Enti pubblici economici e non economici, amministrazioni regionali, provinciali, comunali, aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione, società concessionarie di pubblici servizi;
 - b) Enti ed associazioni di categoria con competenze nel settore automobilistico;
 - c) Società di assicurazione;
 - d) Società costruttrici di veicoli e, in genere, società del settore automobilistico;
 - e) Enti nazionali con competenze specifiche in campo statistico;
 - f) Enti/persone fisiche per studio e ricerca;
 - g) Altri enti, aziende, Società aventi un interesse specifico;
 - h) Società private di ricerche e consulenze economico – sociali;
 - i) Autofficine e centri di revisione autorizzati ;
 - j) Concessionari auto e moto;
 - k) Società del settore energetico;
 - l) Società del settore finanziario.
- 6) Le case costruttrici di veicoli per le campagne di richiamo e i centri di revisione autorizzati dal M.I.T. per conoscere la data di immatricolazione del veicolo, al fine di monitorare la data di scadenza della revisione, possono ottenere, a titolo oneroso, i dati dei veicoli iscritti al P.R.A, comprensivi dei dati anagrafici degli intestatari e i dati identificativi del veicolo, in forma analitica o aggregata, tramite il servizio di Fornitura dati massiva- Tali soggetti possono delegare una società di servizi, iscritta alla Camera di Commercio, a ricevere per loro conto i dati forniti dall'Automobile Club d'Italia.

Art. 5 - Servizi erogati per l'accesso ai dati P.R.A.

- 1) Rilascio della visura su targa;

- 2) Rilascio della visura nominativa attuale o storica;
- 3) Forniture massive di dati in forma analitica e aggregata;
- 4) Accesso diretto al Sistema Informativo centrale previa sottoscrizione di una Convenzione con l'Automobile Club d'Italia;
- 5) L'Automobile Club d'Italia si riserva di rendere disponibili nuovi servizi che rispondano a esigenze specifiche o generali degli Utenti o a novità normative.

Art. 6 - Modalità di accesso e di erogazione dei servizi

- 1) L'accesso ai dati P.R.A., in funzione del tipo di servizio richiesto, può avvenire:
 - a) recandosi presso gli sportelli degli Uffici Periferici dell'Automobile Club d'Italia presenti in ogni capoluogo di Provincia, per il rilascio delle visure su targa e delle visure nominative.
 - b) attraverso il servizio on-line denominato "Visure PRA" accessibile dal sito web, per il rilascio delle visure su targa;
 - c) attraverso la sezione "PRA per utenti professionali" del sito web, per ottenere il servizio di Fornitura Dati o richiedere la sottoscrizione di una Convenzione;
 - d) attraverso la sezione "dati statistici PRA" per ottenere il servizio di fornitura dati statistici
 - e) attraverso il pulsante "richiedi costo chilometrico" nella sezione costi chilometrici/fringe benefits per ottenere costi chilometrici personalizzati o di modelli non presenti sul sito.
 - f) attraverso l'utilizzo di applicazioni mobili.
- 2) Le modalità di erogazione dei vari servizi sono pubblicati sul sito web nelle apposite sezioni informative.
- 3) L'Automobile Club d'Italia si riserva tuttavia di individuare e rendere disponibili agli Utenti eventuali nuove ulteriori modalità di collegamento di tipo generale o specifico per singole esigenze di accesso.

Art. 7 – Valutazioni dei requisiti e dell'interesse alla conoscenza

- 1) L'Automobile Club d'Italia si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti al fine di verificare la conformità dei requisiti del richiedente rispetto della normativa vigente al momento dell'inoltro della richiesta da parte dell'utente e dell'interesse alla conoscenza dei dati rappresentato dal richiedente
- 2) L'Automobile Club d'Italia si riserva la possibilità di rifiutare la richiesta avanzata da soggetti non autorizzati all'accesso ai dati su base personale per la fornitura massiva di dati e statistiche dalle quali sia possibile risalire all'identità di singole persone fisiche o ricostruire informazioni sullo stato patrimoniale complessivo di terzi persone fisiche, giuridiche o imprese.
- 3) La Fornitura Dati massiva viene effettuata dall'Automobile Club d'Italia assicurando il rispetto del criterio di proporzionalità delle quantità fornite rispetto all'interesse del richiedente e limitatamente all'ambito di competenza territoriale salvo non venga diversamente dimostrato.

Art. 8 – Modalità tecniche di erogazione dei servizi

- 1) Laddove per specifiche esigenze non siano forniti offline, i dati sono erogati con modalità telematica utilizzando le funzionalità appositamente predisposte, compreso l'uso di applicazioni mobili. L'Automobile Club d'Italia si riserva tuttavia di individuare e rendere disponibili agli Utenti eventuali nuove ulteriori modalità di collegamento di tipo generale o specifico per singole esigenze di accesso.
- 2) Con specifica documentazione tecnica saranno definiti i requisiti tecnici minimi richiesti per i dispositivi fissi e mobili utilizzati per il collegamento. Il collegamento effettuato con dispositivi dotati di

caratteristiche tecniche inferiori rispetto a quelle minime è da intendersi effettuato dall'Utente a proprio rischio, con particolare riferimento alla velocità ed alla completezza delle visualizzazioni.

Art. 9- Modalità di autenticazione

- 1) L'accesso telematico ai dati è consentito previa autenticazione dell'Utente con le modalità stabilite dall'Automobile Club d'Italia in conformità alla vigente normativa in tema di sicurezza e di protezione dei dati.
- 2) Tra le modalità di autenticazione di cui al comma precedente è compreso il sistema pubblico d'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

TITOLO III: OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

Art. 10 - Competenza e responsabilità dell'Automobile Club d'Italia

- 1) L'Automobile Club d'Italia ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca, ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.
- 2) Nessuna responsabilità deriva all'Automobile Club d'Italia per danni di qualsiasi natura, diretti e indiretti, per le variazioni suddette, né per eventuali inesattezze, mancato aggiornamento o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio.
- 3) Nel caso di utilizzo del collegamento telematico, l'Automobile Club d'Italia resta sollevato da ogni responsabilità per il malfunzionamento dei dispositivi utilizzati dall'Utente e dal collegamento assicurato a quest'ultimo dal proprio fornitore di servizi Internet.
- 4) Nessuna responsabilità deriva all'Automobile Club d'Italia per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni relative ai sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, né per eventuali inesattezze, mancato aggiornamento o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio.

Art. 11 - Utilizzo e custodia delle credenziali

1. L'utilizzo delle credenziali di accesso alla banca dati è strettamente personale.
2. Le credenziali per l'accesso sono custodite dall'Utente sotto la propria responsabilità. L'Automobile Club d'Italia non è in ogni caso responsabile per l'uso fraudolento delle credenziali causato o agevolato dalla colpa o dal dolo dell'Utente.
3. In caso di smarrimento o sottrazione delle credenziali di accesso l'Utente è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Automobile Club d'Italia affinché provveda alla loro disabilitazione.

Art. 12- Responsabilità dell'Utente

- 1) Salva diversa disposizione di legge, è vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere atti di commercio di esse.
- 2) E' fatto divieto di riprodurre le informazioni ottenute, anche parzialmente, su supporti adatti alla elaborazione elettronica.
- 3) La riproduzione in testi e riviste di dati desunti dalle banche dati dell'Automobile Club d'Italia è consentita solo su espressa autorizzazione dell'Automobile Club d'Italia e deve contenere indicazioni della provenienza dal Sistema Informativo Centrale dell'Automobile Club d'Italia, nonché gli estremi dell'atto autorizzativo.
- 4) I precedenti commi 2 e 3 non si applicano all'utilizzo dei dati statistici ed a quelli di cui ai successivi articoli 17 e 18.
- 5) L'Automobile Club d'Italia si riserva ogni azione sia in sede civile che penale finalizzata all'accertamento di eventuali responsabilità connesse ad un uso non autorizzato dei dati forniti.

Art. 13 – Titolarità dei dati

- 1) L'Automobile Club d'Italia assume la Titolarità del trattamento dei dati personali per i soli trattamenti che rientrano nell'ambito delle finalità istituzionali attribuite dalla legge al Pubblico Registro Automobilistico (R.D.L. 436/1927).
- 2) I soggetti, aventi i requisiti di legge per l'accesso ai dati registrati nella Banca dati sono Titolari autonomi del trattamento dei dati per tutti i trattamenti di dati personali e identificativi estrapolati dalla Banca dati per le finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 14 - Oneri

- 1) L'accesso al servizio comporta l'obbligo del pagamento degli importi indicati nella tabella pubblicata sul sito web ed adottati con delibera da parte degli Organi dell'Ente.
- 2) L'Automobile Club d'Italia si riserva di aggiornare, mediante provvedimento adottato ai sensi del comma 1, gli importi di cui al comma 1, a seguito della significativa variazione dei costi di gestione o alle innovazioni o modifiche tecnologiche introdotte.
- 3) Per i servizi forniti in Convenzione e per il servizio di Fornitura dati massiva, in caso di insolvenza da parte dell'utente, l'ACI ha la facoltà, senza obbligo di preavviso, di sospendere il servizio e di riattivarlo solo dopo l'avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria da parte dell'utente.

TITOLO IV: PUBBLICAZIONE E CONDIVISIONE DEI DATI

Art. 15- Banca dati di interesse nazionale

- 1) L'Automobile Club d'Italia consente l'utilizzo delle informazioni del Pubblico Registro Automobilistico, nella sua qualità di banca dati di interesse nazionale riconosciuta ai sensi dell'art. 60 comma 3-ter del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo Decreto.
- 2) L'utilizzo delle informazioni del Pubblico Registro Automobilistico indicato al precedente comma 1 è consentito nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla legge speciale che specifica quali soggetti possono accedere ai dati e, di questi, quali a titolo gratuito e quali a pagamento.

Art. 16- Fornitura di dati al Sistema statistico nazionale

- 1) L'Automobile Club d'Italia fornisce gratuitamente i dati statistici per i lavori previsti dal programma statistico nazionale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 17- Informazioni di pubblico interesse

- 1) L'Automobile Club d'Italia rende liberamente disponibili tramite il proprio sito o le proprie applicazioni mobili o eventuali altre modalità accessibili da chiunque talune informazioni di pubblico interesse relative alle principali caratteristiche tecniche in dotazione dei veicoli in circolazione, non sostitutive dei servizi di fornitura di dati a pagamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa speciale sul Pubblico Registro Automobilistico ed esclusi in ogni caso i dati personali di cui all'art. 4 n. 1) del Regolamento UE 2016/679.
- 2) L'Automobile Club d'Italia rende altresì disponibili a chiunque tramite il proprio sito o le proprie applicazioni mobili o eventuali altre modalità accessibili da chiunque i dati elaborati nell'ambito dei lavori statistici compresi nel programma statistico nazionale ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
- 3) L'Automobile Club d'Italia rende disponibili e liberamente utilizzabili tramite il proprio sito o eventuali altre modalità accessibili da chiunque i dati relativi ai costi chilometrici necessari per quantificare l'importo dei rimborsi spettanti a dipendenti o professionisti che utilizzano il proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro, salva la possibilità per l'Automobile Club d'Italia di proporre servizi a valore aggiunto mediante applicazioni informatiche in abbonamento.
- 4) L'Automobile Club d'Italia rende disponibili, oltre che mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, tramite il proprio sito o eventuali altre modalità accessibili da chiunque i dati di cui all'art. 51, comma 4, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22/12/1986 e successive modifiche (fringe benefits).
- 5) Per i dati indicati nei commi 2, 3, 4 sono fatti salvi i termini delle licenze di utilizzo indicate nel Regolamento di accesso telematico ai dati e servizi contenuti nel sito istituzionale.

Art. 18- Dati di tipo aperto

- 1) L'Automobile Club d'Italia pubblica come dati di tipo aperto ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera l-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 tutti i dati per i quali la legge speciale sul Pubblico Registro Automobilistico non ponga vincoli riguardo ai soggetti che possono accedervi.
- 2) Rientrano tra i dati di tipo aperto pubblicabili ai sensi del precedente comma 1 quelli resi disponibili a chiunque indicati nel precedente art. 17.

- 3) La pubblicazione dei dati di tipo aperto rispetta tutti i requisiti indicati dall'art. 1, comma 1, lettera l-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. Le relative modalità nonché le licenze di utilizzo sono definite nel Regolamento di accesso telematico ai dati e servizi contenuti nel sito istituzionale, emanato dall'Automobile Club d'Italia ai sensi dell'art. 53, comma 1 bis del medesimo decreto.
- 4) I dati personali di cui all'art. 4 n. 1) del Regolamento UE 2016/679 non sono in ogni caso compresi tra quelli pubblicabili con le modalità indicate dal comma precedente.
- 5) I dati che, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla legge speciale, l'Automobile Club d'Italia pubblica senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono in ogni caso rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'art. 1, comma 1, lettere l-bis) e l-ter), decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.